



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Terracina

ORDINANZA N. 113/05

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina:

- VISTO:** il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" pubblicato con G.U. Serie Generale n. 168 in data 27 luglio 2003, avente l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 80/047191/Coord. in data 30 luglio 2003 con il quale il superiore Comando Generale ha informato le Capitanerie di Porto dell'entrata in vigore del Dlgs. 182/03 e contestualmente richiamato l'abrogazione del comma 4 bis del Dlgs. n. 22/1997 (il quale assegnava alle Capitanerie di Porto la diretta gestione dei rifiuti di bordo, pure in assenza di specifiche competenze istituzionali e di mirati strumenti finanziari ed organizzativi);
- VISTO:** il dispaccio prot. OL/2003/6610 in data 2 settembre 2003 del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con il quale sono stati forniti chiarimenti interpretativi sull'attuazione delle disposizioni recate dal Dlgs n. 182 del 24 giugno 2003;
- VISTA:** la Legge 27 febbraio 2004, n. 47 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" e, in particolare, l'articolo 10-bis con il quale è stata differita, fino all'entrata in vigore di specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, l'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
- VISTA:** la Circolare GAB/2004/2181/BO1 in data 9 marzo 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 che ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 182 sopra citato e dalla legge n. 47 del 27.2.2004;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 02/98 in data 13.01.1998 emanata al fine di individuare nel porto di Terracina apposite aree idonee all'installazione di presidi per la raccolta di rifiuti di vario genere;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 64/1998 in data 21.09.1998 inerente le modalità di deposito dei rifiuti a bordo;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 81/2005 in data 18.08.2005 inerente il divieto per tutte le unità da diporto di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Terracina, nonché nella zona di mare per una distanza di 300 mt. dalle spiagge e di 100 mt. dalle coste a picco;
- TENUTO CONTO:** della tipologia delle unità navali che stazionano/scalano nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Terracina;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di attuazione;

RENDE NOTO

Fermo restando le norme contenute nel Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182 e successive modifiche, sono emanate le sottoelencate disposizioni applicative ritenute necessarie ai fini dello snellimento e della trasparenza dell'attività amministrativa, nonché del perseguimento delle ragionevoli aspettative di certezza degli utenti e degli operatori del porto. Pertanto tutte le navi, (ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali e dei pescherecci e imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 (dodici) passeggeri, a prescindere dallo loro bandiera) che fanno scalo, nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Terracina sono tenute ad osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1 (Notifica)

- 1.1 E' approvato il "Modulo di notifica dei rifiuti prodotti da navi", elaborato sulla scorta delle disposizioni indicate nel Dlgs. 182/03 (**Allegato 1**), che fa parte integrante della presente Ordinanza.
- 1.2 I Comandanti delle navi in arrivo nei porti e negli approdi ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Terracina devono comunicare e trasmettere tutte le informazioni inerenti i rifiuti e i residui del carico prodotti dalla nave direttamente alla Sezione Sicurezza della Navigazione di questo Ufficio Circondariale Marittimo, mediante il modulo di notifica di cui al punto 1.1. Tale modulo debitamente compilato in ogni sua parte potrà pervenire, anche a mezzo fax al n° 0773/720060-1, secondo la seguente tempistica:
 - a) almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave nei porti del Circondario Marittimo – se detto porto di scalo è noto;
 - b) a meno di 24 ore dall'arrivo, non appena il porto di scalo sia noto;
 - c) prima della partenza dal porto di scalo, se detto porto è noto.
- 1.3 Il modulo di notifica deve essere ripresentato qualora intervengano modifiche ai dati già segnalati o variazioni sostanziali nei quantitativi e, comunque, qualora la sosta superi i 7 (sette) giorni.
- 1.4 Le informazioni fornite devono essere conservate a bordo almeno sino al successivo porto di scalo e messe a disposizione dell'Autorità competente qualora richieste.
- 1.5 La mancata presentazione del "Modulo di notifica" ovvero la presentazione di un "modulo" palesemente incongruo, oltre alle sanzioni previste dal decreto, comporterà l'ispezione a bordo da parte del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo, finalizzata ad accertare la consistenza dei residui a bordo e la capacità di stoccaggio dei rifiuti in funzione degli spazi disponibili, della durata del viaggio e della possibilità di successivo conferimento.

Articolo 2 (Conferimento dei rifiuti)

- 2.1 Nelle more della redazione ed approvazione del "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti", previsto dall'articolo 5 del decreto, tutte le navi soggette all'applicazione del decreto, sono tenute a conferire i rifiuti, notificati con il modello di cui all'articolo 1, prima che le stesse lascino i porti del Circondario Marittimo di Terracina. I rifiuti saranno conferiti ad imprese di raccolta all'uopo contattate dall'Armatore/Comando nave o dal Raccomandatario marittimo dell'unità.
- 2.2 Fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi successivi, la nave potrà proseguire verso il successivo porto senza aver adempiuto alle disposizioni di cui al comma precedente previa autorizzazione di questa Autorità Marittima, accertato che, sulla base delle informazioni fornite con la notifica di cui al precedente Articolo 1 ed integrate eventualmente da quelle acquisite in occasione

di scali precedenti, permanga una residua capacità di stoccaggio a bordo, per le varie tipologie di rifiuti del carico, sufficiente fino al successivo porto di conferimento.

- 2.3 Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto (deroga dall'obbligo del conferimento dei rifiuti), il comando nave o il Raccomandatario Marittimo in nome e per conto del comando della nave, deve presentare alla Sezione Sicurezza della Navigazione di questo Ufficio Circondariale Marittimo, almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave o -ove possibile- direttamente in occasione della presentazione del "Modulo di notifica", apposita istanza in marca da bollo.
- 2.4 Sulla base delle informazioni ricevute l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina potrà disporre un'ispezione a bordo senza oneri a carico della nave.
- 2.5 Nel caso in cui questa Autorità Marittima non procedesse al rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui al punto 2.3, la nave sarà obbligata -prima di lasciare il porto- a conferire a ditta autorizzata alla raccolta, i rifiuti esistenti e prodotti a bordo. Qualora la stessa richieda la partenza c.d. "per ordini" ovvero per un porto ove non vi sia certezza dell'esistenza di impianti di raccolta certificati dall'amministrazione del porto di destinazione, l'onere di presentare la certificazione attestante che il porto di destinazione è dotato di idonea stazione di ricezione (reception facility) è a carico del richiedente la deroga.
- 2.6 In caso di obbligo di scarica e al fine di ottenere le spedizioni, evidenza documentale di conferimento ovvero pianificazione di conferimento dovrà essere fornita alla Sezione Sicurezza della Navigazione di questa Autorità Marittima durante l'orario di apertura al pubblico o direttamente al Sottufficiale d'Ispezione durante le ore di chiusura degli uffici.
- 2.7 Qualora condizioni meteomarine avverse non consentissero la scarica dei rifiuti, la Sezione Sicurezza della Navigazione valuterà la possibilità di permettere la partenza della nave effettuando accertamenti tecnici conformati alle previsioni della Convenzione Marpol 73/78 e purché la nave possieda capacità di cassa sufficiente per permettere alla stessa di raggiungere il porto di destinazione.

Articolo 3 **(Navi di linea)**

- 3.1 Per la definizione delle "navi in servizio di linea" come indicato dal superiore Ministero dell'Ambiente, è assunta quella di cui al Dp. 000724/XI del 10.01.1992 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto: "navi che effettuano scali in più porti con frequenza e con itinerari prestabiliti".
- 3.2 A tal fine è considerata "nave di linea" quella:
1. i cui scali siano adeguatamente pubblicizzati;
 2. la cui frequenza e la regolarità degli scali sia ricompresa in un arco temporale di 60 ore per le navi da passeggeri e di 120 ore per le altre tipologie;
 3. ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) sia comunque ammessa al pagamento dei tributi speciali in forma ridotta ai sensi della legge 255/91.
- Per ottenere il riconoscimento di "nave in servizio di linea" gli interessati devono presentare, almeno una volta all'anno, istanza, in carta legale, alla Sezione Sicurezza della Navigazione di questo Ufficio Circondariale Marittimo, allegando la documentazione ritenuta necessaria e dalla quale si possa evincere la regolarità della frequenza degli scali come indicato al paragrafo 2. La nave interessata viene considerata "nave di linea" soltanto a seguito di specifico riconoscimento di tale caratteristica da parte di questa Autorità Marittima.
- 3.3 All'istanza, in carta legale, dovrà essere allegata, comunque, la seguente documentazione:
- copia del "registro idrocarburi" (Oil record book) o equipollente, relativo agli ultimi due mesi di attività della nave;
 - copia del "Certificato di prevenzione dall'inquinamento marino" (IOPP Certificate) e relativo supplemento;
 - dichiarazione del comando nave attestante la quantità di produzione giornaliera/settimanale/mensile dei rifiuti liquidi;

- 3.4 La notifica periodica "in forma cumulativa", prevista per tali navi dall'art. 6 comma 4 del decreto, deve essere effettuata con cadenza settimanale all'Autorità Marittima del porto base dell'unità. Gli interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Marittimo competente ogni variazione e qualsiasi eventuale nuova pianificazione dei viaggi, relativamente ai porti di scalo ed alle date previste delle varie toccate.

Articolo 4

(Disposizioni particolari per i mezzi dis inquinanti)

- 4.1 Per effetto dell'articolo 10 bis della legge 27.02.2004 n. 47, l'entrata in vigore dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 182/2003 è stata differita non oltre il 31 dicembre 2005. Pertanto sino a tale data le navi cisterna potranno continuare a conferire le acque di lavaggio e la zavorra non segregata (Annesso I Marpol 73/78) presso gli impianti destinatari di carico. La stessa norma si applica anche ai mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina ed ai mezzi di disinquinamento.

Articolo 5

(Rinvio ad altre norme in materia di trattamento dei rifiuti di bordo)

- 5.1 Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza integrano le norme di cui alla propria Ordinanza n° 64/98 in data 21.09.1998 – in materia di deposito e scarico dei rifiuti di bordo -, le quali continuano ad avere vigore, se non in contrasto con dette disposizioni e con quelle del più volte citato Decreto Legislativo n° 182 in data 24.06.2003.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

- 6.1 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Articolo 7

(Sanzioni)

- 7.1 Fermo restando le sanzioni previste dal decreto e salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 - 1° comma - del Codice della Navigazione.

Terracina, **25 Novembre 2005**

IL COMANDANTE
T.V. (C.F.) Renato ZURLO



MODULO DI NOTIFICA DEI RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI
NOTIFICATION FORM FOR SHIP-GENERATED WASTE
 Direttiva (Directive) 2000/59/CE - Art. 6 Decr. Leg.vo 24.6.2003 n. 182

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRACINA
 To TERRACINA HARBOUR OFFICE
 Sezione Sicurezza della Navigazione - Safety Department

DATI RELATIVI ALLA NAVE E AL VIAGGIO
SHIP AND VOYAGE DATUM

NOME NAVE Ship's name		SCALO PRECED. Last port of call	
NOMINATIVO INT. Call sign		DATA E O.P.A. Date and E.T.A.	
NUMERO I.M.O. I.M.O. number		DATA E O.P.P. Date and E.T.D.	
STATO DI BANDIERA Flag State		PROSSIMO SCALO Next port of call	

Intendete conferire i vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta? ☐ TUTTI ☐ ALCUNI ☐ NESSUNO
 Are you delivering all, some, none of your waste into port reception facilities? ALL SOME NONE

TIPO E QUANTITATIVO RIFIUTI DA CONFERIRE O TRATTENERE A BORDO
TYPE AND AMOUNT OF WASTE AND RESIDUES TO BE DELIVERED AND/OR REMAINING ON BOARD, AND PERCENTAGE OF MAXIMUM STORAGE

Nel caso in cui si intenda scaricare tutti i rifiuti presenti a bordo, compilare solo la seconda colonna (Rifiuti da conferire m³)
 If delivering all waste, complete second column as appropriate

TIPO TYPE	Rifiuti da conferire m ³ Waste to be delivered m ³	Capacità max di stoccaggio dedicata m ³ Maximum dedicated storage capacity m ³	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo in m ³ Amount of waste retained on board m ³	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti Port at which remaining waste will be delivered	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il prossimo scalo m ³ Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call m ³
OLI USATI - Exhausted oil					
Morchie - Sludge					
Acqua di sentina - Bilge water					
Altro - Other (specificare)					
RIFIUTI - Garbage					
Rifiuti alimentari - Food waste					
Rif. Alim. D.M. 22.5.01 - Food w. D.M. 22.5.01					
Rif. sanitari					
Plastica - Plastic					
Altro - Other (specificare)					
RESIDUI ASSOCIATI AL CARICO (specificare) - Cargo associated waste (specify)					
RESIDUI DEL CARICO (specificare) - Cargo residues (specify)					

Io sottoscritto _____ dichiaro che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti rifiuti.

I undersigned confirm that the above details are accurate and correct and there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered

Data _____ Ore _____
 Date _____ Time _____

Firma
 Signature

RISERVATO ALLA CAPITANERIA DI PORTO		
Data di ricezione	Ora	Firma del ricevente